



N. 239/EL-274/211/2014

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive (*ora Ministero dello sviluppo economico*) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (*ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*), previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato



con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

**VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

**VISTO** il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

**VISTA** l'istanza prot. n. TEFCPD/P20110000584 del 29 dicembre 2011 (Prot. MiSE n. 0000128 del 3 gennaio 2012), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una Stazione Elettrica 220/132 kV denominata "Agnosine", dei relativi collegamenti alla Rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse, nel territorio dei Comuni di Agnosine, Odolo e Preseglie (in Provincia di Brescia), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, la Terna S.p.A. ha chiesto che



l'autorizzazione preveda anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area potenzialmente impegnata dalla Stazione Elettrica e del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dagli elettrodotti, ai sensi del citato D.P.R. n. 327/2001;

**CONSIDERATO** che, nello specifico, l'intervento prevede la realizzazione, nelle aree e secondo i tracciati individuati dalle planimetrie catastali n. DU32609ABCR10902-rev.0 del 10.08.2011 e n. DEBR10002BGL00027-rev.0 del 15.12.2011 (fogli 1&2), allegate all'istanza:

- della Stazione Elettrica “Agnosine”, costituita da due sezioni rispettivamente a 220 kV e a 132 kV, su una superficie di circa 2,2 ettari; entrambe le sezioni saranno in doppia sbarra; la sezione 220 kV sarà di tipo “blindato” e alloggiata all'interno di un apposito edificio; la sezione 132 kV sarà del tipo “in aria”;
- dei seguenti raccordi aerei alla nuova Stazione Elettrica
  - a 220 kV, in doppia terna, per la connessione in entra-esce della linea “Nave – Cimego”, n. 243 della lunghezza complessiva di 3,3 km circa, con revisione degli allineamenti della dorsale 220 kV esistente in corrispondenza del punto di derivazione, per uno sviluppo complessivo di 1,1 km circa;
  - a 220 kV, in doppia terna, per la connessione in entra-esce della linea “Nave – Torbole”, n. 291 della lunghezza di 2,3 km circa;
  - a 132 kV, in semplice terna, per la connessione della linea “Nave – Odolo” n. 122, della lunghezza di 280 m circa, con ricostruzione del sostegno n. 39N di ingresso alla S.E.;
  - a 132 kV, in doppia terna, per la connessione della linea “Nave – Odolo” n. 662/ “Nozza – Odolo” n. 712, della lunghezza di 230 m circa, con costruzione di un nuovo sostegno (n. 146N) di ingresso alla S.E.;
  - a 132 kV, in semplice terna, per la connessione della linea “Nave – Odolo”, n. 662 della lunghezza di 350 m circa, con ricostruzione del sostegno n. 43N;

e che sono inoltre previsti:

- la ricostruzione del sostegno n.1 con conseguente modifica di due campate della linea aerea “Nave – Odolo, derivazione UT. Valsabbia” n. 122 in prossimità del nuovo sostegno di derivazione dalla linea a 220 kV “Nave – Torbole”, n. 291, al fine di rendere compatibile il tracciato della linea, a 132 kV, con la nuova diramazione a 220 kV, nonché la revisione degli allineamenti della dorsale 132 kV esistente, in corrispondenza del sostegno ricostruito, per uno sviluppo complessivo di circa 710 m;
- lo smantellamento di circa 7 km di elettrodotti aerei, a 132 kV;

**CONSIDERATO** che l'intervento in parola si inquadra nell'ambito del più ampio piano di potenziamento/razionalizzazione della rete di trasmissione 220/132 kV della Valle Sabbia previsto dall'“Accordo di programma tecnico-operativo” sottoscritto nel 2009 da Terna S.p.A., dalla Provincia di Brescia, da vari Comuni della medesima Provincia, dalla Comunità Montana della Valsabbia e dalla A2A Reti Elettriche S.p.A, essendo l'area in parola caratterizzata da squilibri di rete causati, tra l'altro, dalla forte penetrazione dell'industria siderurgica *in loco*;

**CONSIDERATO** altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;



**VISTA** la nota prot. n. TEFCPD/P20120000025 del 26 gennaio 2012, con la quale la Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), trasmettendo contestualmente copia della quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 11799181000), società controllata da Terna S.p.A., con stessa sede (C.F. e P.I. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTA** la nota prot. n. 0003758 del 22 febbraio 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

**DATO ATTO** che, con note prot. n. TRISPA/P20120001576 del 24 maggio 2012, prot. n. TRISPA/P20120001598 del 25 maggio 2012, n. TRISPA/P20120001603 del 25 maggio 2012 e prot. n. TRISPA/P20130009841 del 21 dicembre 2013, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

**DATO ATTO** che la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a richiedere la pubblicazione dell'Avviso sintetico di avvenuta presentazione dell'istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 6 giugno 2012;

**DATO ATTO** che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la Società Terna Rete Italia S.p.A., dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto a richiedere la pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati, e che detto Avviso – con la documentazione relativa al progetto – è stato pubblicato agli Albi Pretori dei Comuni di Agnosine (dal 6 giugno 2012 al 5 luglio 2012), di Odolo (dal 6 giugno 2012 al 5 luglio 2012) e di Preseglie (dal 6 giugno 2012 al 6 luglio 2012);

**DATO ATTO** che tali forme di pubblicità hanno prodotto n. 3 osservazioni e che delle medesime, nonché delle relative controdeduzioni della Società proponente, è stato dato conto in sede di Conferenza di servizi, più avanti citata;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e che la Provincia di Brescia – Area innovazione e territorio – Settore assetto territoriale, parchi, V.I.A., con Decreto n. 3396 del 24 settembre 2012 ha determinato l'esclusione delle opere in parola dalla procedura di V.I.A.;

**VISTE** le note prot. n. 0006182 del 1° luglio 2013, prot. n. 0007118 del 1° agosto 2013 e prot. n. 0010828 del 10 dicembre 2013, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei



trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica effettuata dai Comuni rispettivamente di Agnosine, di Preseglie e di Odolo, relativamente all'intervento in questione;

**VISTA** la nota prot. n. 0023686 del 3 dicembre 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 17 dicembre 2013, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota prot. n. 0024906 del 18 dicembre 2013 e nota *errata corrige* prot. n. 0002272 del 4 febbraio 2014;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**VISTA** la Deliberazione n. X/1616 del 4 aprile 2014, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del sopra citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di garantire, nell'ambito del piano di potenziamento/razionalizzazione della rete di trasmissione a 220 kV e 132 kV della "Valle Sabbia" (Provincia di Brescia), l'incremento della sicurezza e della continuità di esercizio della rete a 220 kV nell'area in parola;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'"Atto di accettazione" prot. TRISPA/P20140004509 del 10 aprile 2014, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di servizi;



**RITENUTO** pertanto di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### *Articolo 1*

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di una Stazione Elettrica 220/132 kV denominata "Agnosine", dei relativi collegamenti alla Rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse, nel territorio dei Comuni di Agnosine (BS), Odolo (BS) e Preseglie (BS), con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato nelle aree e secondo i tracciati individuati dalle planimetrie catastali n. DU32609ABCR10902-rev.0 del 10.08.2011 e n. DEBR10002BGL00027-rev.0 del 15.12.2011 (fogli 1&2), allegate all'istanza.

### *Articolo 2*

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1 nei Comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa ai Comuni di Agnosine (BS), Odolo (BS) e Preseglie (BS) affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie



misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di servizi (*Allegato 1*), nonché delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'art. 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  
Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-*bis*, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.  
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.  
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica



della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### **Articolo 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### **Articolo 7**

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO ELETTRICO,  
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA, IL NUCLEARE  
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA TUTELA  
DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE  
(Avv. Maurizio Pernice)